



COMUNE DI MORNICO LOSANA
PROVINCIA DI PAVIA
C.A.P. 27040

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEI
LOCALI COMUNALI.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI.

ART. 1 – Il Comune può concedere in uso immobili comunali per mostre, iniziative di carattere politico – sindacale, sportivo, ludico, conferenze, convegni, riunioni, manifestazioni artistiche – culturali – scientifiche, a Enti, Associazioni, gruppi di condomini o di persone che svolgono la propria attività nell'ambito della Costituzione.

ART. 2 – Gli immobili che possono essere concessi in uso sono:

Casa Berzio-Cantu'

Verde attrezzato Losana

Centro Sportivo comunale

Ambulatorio medico

Ufficio postale

Scuola dell'Infanzia

Biblioteca

Dispensario farmaceutico

Palestra comunale

Piscina comunale

ART. 3 – I locali possono essere concessi per un uso saltuario oppure per un uso periodico. E' a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto della tipologia dell'iniziativa e del numero dei partecipanti alla stessa, destinare il locale ritenuto più idoneo e corrispondente alle esigenze.

ART. 4 – Nel caso saltuario l'istanza per ottenere la concessione va presentata al competente Ufficio cultura del Comune almeno sette giorni prima di quello per il quale si chiede l'utilizzazione, specificandone dettagliatamente i motivi per l'uso.

La concessione in oggetto viene autorizzata dal Responsabile di settore sentito l'Assessore competente.

Versato l'importo eventualmente dovuto presso l'Ufficio Economato del Comune ed ottenuta la concessione, il richiedente può ritirare le chiavi del locale solo nella giornata stessa per la quale ne ha richiesto l'uso o nell'ultimo giorno di apertura degli uffici comunali immediatamente precedente se essa è festiva.

Le chiavi stesse vanno inderogabilmente restituite all'Ufficio competente nella giornata feriale immediatamente successiva a quella di uso del locale.

L'Ufficio all'atto della consegna delle chiavi provvede a far firmare all'interessato l'apposito registro così come all'atto della riconsegna.

ART. 5 – Nel caso di uso periodico il richiedente presenta domanda scritta indirizzata al Responsabile del settore competente, specificando dettagliatamente l'uso che si intende dare del locale, le caratteristiche del

gruppo, associazione, ente del quale egli fa parte e per il quale presenta la domanda ed il numero dei giorni della settimana per i quali è richiesto l'uso del locale. Il responsabile, esaminate le domande, verificato il versamento dell'importo eventualmente dovuto presso l'Ufficio Economato del Comune, procede alla concessione delle autorizzazioni e alla consegna delle chiavi del locale. Eventuale diniego deve essere motivato.

ART. 6 – Durante tutto il periodo della concessione (sia per l'uso saltuario che per quello periodico) il richiedente è tenuto a detenere personalmente le chiavi del locale, che non può in nessun caso affidare a terzi o ad altri appartenenti del gruppo, associazioni o ente, rimanendone comunque a tutti gli effetti responsabile.

E' tassativamente vietato procurarsi duplicati delle chiavi.

ART. 7 – Non è ammesso a nessun titolo l'uso dei locali concessi da parte di gruppi, associazioni o enti diversi da quelli per i quali è stata ottenuta la concessione, né un uso diverso da quello specificato o in giorni diversi da quelli per i quali è valida l'autorizzazione stessa.

ART. 8 - La persona che presenta l'istanza si assume la responsabilità della regolare tenuta degli immobili durante il periodo della concessione degli stessi. Egli deve comunque assicurarsi, al momento della chiusura serale, che tutte le entrate e tutte le porte siano regolarmente chiuse a chiave, le luci spente e non vi siano nelle vicinanze o nello stabile fatti anormali. E' nel contempo responsabile della regolarità di eventuali adempimenti prescritti per lo svolgimento delle manifestazioni. Si impegna nel contempo a sostenere le spese di assicurazione liberando il Comune da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla gestione dei locali e in particolare per il caso di furto, smarrimento, distruzione o danneggiamento dei beni (quadri, stampe, opere e beni di qualsiasi genere e valore) portati nei locali utilizzati o nell'organizzazione di eventi ludico sportivi .

ART. 9 – I legali rappresentanti dei gruppi, associazioni o enti, o i richiedenti che hanno ottenuto l'uso dei locali, qualora riscontrino nel locale in loro uso, in altre parti dello stabile che lo contiene o nelle sue aree cortilive danni o anomalie di qualunque tipo causati da fatti verificatisi contemporaneamente o precedentemente al proprio periodo di uso dei locali, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione. Chi ha in uso i locali è responsabile di ogni danno causato ai locali stessi e dovrà procedere al risarcimento sulla base della relazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 10 – Le quote di utilizzo dei locali comunali e i casi in cui tale utilizzo sarà a titolo gratuito, verranno stabilite dalla Giunta Municipale.

Per la loro determinazione, relativamente al periodo di concessione sia saltuario che periodico, si terrà conto dell'incidenza dei costi di gestione (riscaldamento, luce, acqua, telefono, pulizie), del costo del personale comunale qualora questo sia tenuto ad intervenire o a prestare la propria opera durante il periodo di concessione.

Sino alla determinazione da parte della Giunta Municipale delle quote di utilizzo dei locali comunali, sarà comunque possibile l'uso gratuito degli stessi da parte dei richiedenti con provvedimento del Responsabile del settore competente.

ART. 11 – Il Comune di Mornico Losana e le proprie istituzioni non sono tenuti al versamento di alcuna quota per l'uso degli immobili.

ART. 12 – Qualunque infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento, agli altri Regolamenti comunali ed alle normative vigenti comporta l'esclusione immediata a tempo indeterminato del richiedente e del gruppo, associazione o ente rappresentato, dalla possibilità di ottenere altri immobili comunali in uso.

Nel caso di rapporto periodico, il Responsabile di settore competente, venuto a conoscenza dell'infrazione, decide la cessazione del rapporto stesso che non potrà né essere rinnovato o trasformato in rapporto saltuario e ne dà comunicazione scritta agli interessati.

La quota pagata non può essere in alcun caso restituita.

ART. 13 – Nel caso di eventi concomitanti nella medesima struttura hanno la prevalenza quelli organizzati dal Comune di Mornico Losana o dalle proprie istituzioni e comunque da quegli Enti od Associazioni che hanno finalità pubbliche.

ART. 14 – Copia del presente Regolamento è affissa all'interno degli immobili interessati, è consegnata a chiunque presenti istanza di concessione ed è disponibile presso il competente Ufficio comunale.

Ogni istanza tesa ad ottenere la concessione in uso dei locali comunali deve contenere espressamente la dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente Regolamento.